



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana Colameo, all'udienza del 14/07/2020 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**TRA**

[REDACTED] rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava

**RICORRENTE**

**E**

MINISTERO dell'ISTRUZIONE della UNIVERSITA' e della RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, rapp.ti e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Luisa Franzese

**CONVENUTI**

**ESPOSIZIONE DEI FATTI**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente di scuola primaria, immessa in ruolo con decorrenza 1.9.2010, ha dedotto:

- di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n 203 del 8.3.019, presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale, con la quale ha chiesto il riconoscimento del diritto alla precedenza L. 104/1992;
- di aver indicato quale sede preferita diverse scuole di distretti rientranti nella provincia di Caserta, e comunque secondo l'ordine indicato in domanda, chiedendo l'accertamento del diritto alla precedenza del disabile, atteso che il padre, [REDACTED] risulta portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/1992 ;



danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite, 27.03.2008, n. 7945).

Giova, tuttavia, rilevare che, nel caso di specie, l'amministrazione scolastica non ha fornito prova di esigenze economiche e organizzative incompatibili con il diritto garantito dall'art. 33 co. 5 della legge n. 104 del 1992.

Ed invero, il Ministero non ha provato l'indisponibilità dei posti negli Istituti e negli Ambiti richiesti dalla ricorrente nella domanda di mobilità, a fronte della allegazione attorea in ordine alla sussistenza di siffatti posti disponibili presso gli ambiti territoriale richiesti.

D'altra parte, la disposizione di cui all'art. 33 L. 104/92 è pure espressamente richiamata dall'art. 601 del d. lgs. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) che sancisce: "1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".

Anche sotto tale aspetto, dunque, la norma pattizia censurata appare in contrasto con la normativa primaria di settore.

Sulla base di quanto esposto, accertata la natura imperativa delle disposizioni in esame, va dichiarata la nullità del CCNI, nella parte in cui nega la precedenza nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al docente che assiste un soggetto portatore di handicap grave e, conseguentemente, va riconosciuto alla ricorrente il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale sia per l'A.S. 2019/2020, secondo l'ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa e, per l'effetto, va ordinato all'Amministrazione convenuta di disporre il conseguente trasferimento.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso e, previa disapplicazione della normativa secondaria e dei provvedimenti amministrativi incompatibili, accerta e dichiara il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 in favore della ricorrente nelle operazioni di



mobilità interprovinciale per l'A.S. 2019/2020 su posto comune, secondo l'ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione convenuta di disporre il conseguente trasferimento in uno degli istituti siti in Provincia di Caserta o in altra sede disponibile di cui alla domanda, seguendo l'ordine di preferenza dell'istante;

[REDACTED]

Aversa, 14.7.2020

il giudice  
dott.ssa Fabiana Colameo

